

REGOLAMENTO di DISCIPLINA

Introduzione

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, ha consentito di superare il Regio Decreto n. 653 del 1925 (un modello sanzionatorio di natura repressiva – punitiva) imponendo un nuovo modello in cui la misura disciplinare, oltre ad un valore sanzionatorio, ha una funzione educativa. Il principio innovativo introdotto risiede nel perseguimento di una cultura volta allo sviluppo della prosocialità, pertanto la sanzione irrogata, anzichè orientarsi a punire lo studente, punta alla sua responsabilizzazione, a fargli assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta *contra legem*, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a "riparare" il danno arrecato.



Il regolamento disciplinare, interno alle singole istituzioni (art. 4 DPR 249/98), focalizza l'attenzione sull'esigenza di affrontare le questioni connesse con il bullismo, prevedendo, da un lato, procedure snelle ed efficaci e, dall'altro, una variegata gamma di misure sanzionatorie nel rispetto del principio di proporzionalità tra sanzione irrogabile ed infrazione disciplinare commessa.

Il regolamento di disciplina opera in sinergia con il consiglio classe o di interclasse, difatti quest'ultimo fissa gli obiettivi educativi, quali la formazione della personalità dei giovani, l'educazione alla legalità e alla cittadinanza intesa non solo come rispetto delle regole di convivenza democratica ma anche dei doveri inerenti al ruolo e alla funzione che ciascun soggetto è chiamato a svolgere all'interno della comunità.

Attraverso la metacognizione gli studenti si rendono consapevoli del fatto che la violazione delle norme costituisce un principio educativo fondamentale che giustifica le azioni sanzionatorie previste dalla legge.

Art. 1 - Diritti

1. Il comportamento nei confronti dello studente, da parte di tutta la comunità scolastica, deve essere improntato al riconoscimento e al rispetto della sua dignità personale, anche in ordine alla libertà di espressione individuale.
2. Lo studente ha diritto a una formazione culturale qualificata, che valorizzi le sue potenzialità umane, intellettuali e culturali. Ha diritto a essere educato ai valori di libertà, pluralismo, solidarietà, convivenza democratica, tolleranza culturale, attraverso un insegnamento ispirato ai valori costituzionali.
3. Lo studente ha diritto alla tutela e alla riservatezza rispetto a qualsiasi notizia di carattere personale.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
5. Lo studente ha diritto a essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola direttamente oppure attraverso i genitori.
6. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il

proprio rendimento. Ha diritto a conoscere all'inizio dell'anno gli obiettivi educativi e didattici trasversali e specifici delle singole discipline, a conoscere i criteri di verifica e di valutazione.

7. Lo studente ha diritto alla trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari e a conoscere la normativa in materia.

8. Lo studente ha diritto a iniziative per il recupero, il sostegno e l'orientamento.

9. Lo studente ha diritto alla disponibilità e all'utilizzo delle attrezzature della scuola, in base a quanto previsto dal regolamento d'Istituto.

10. Lo studente ha diritto a servizi per la promozione della salute, dello stare bene insieme, di assistenza psicologica.

Art. 2 - Doveri

1. Lo studente è puntuale e assiduo alle lezioni e si assenta solo per seri e giustificati motivi, dei quali informa la scuola.

2. Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente e tiene in ordine gli oggetti personali.

3. Lo studente usa un linguaggio corretto, evita le parole offensive e ogni tipo di aggressività.

4. Durante la sua permanenza nei locali della scuola, lo studente non utilizza il cellulare né per telefonare né come strumento multimediale (foto, filmati, suoni) se non per scopi didattici e con il permesso del docente presente in aula.

5. In ogni momento della vita scolastica lo studente mantiene un comportamento serio, educato e corretto, rispettoso del lavoro del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale ATA e dei compagni.

6. Lo studente adotta un abbigliamento decoroso e confacente all'ambiente scolastico e cura la propria igiene personale.

7. Al cambio degli insegnanti, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita, gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc...

8. Durante gli intervalli, sia nella scuola che nel cortile sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.

9. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.

10. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole e accogliente. Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche in orario extracurricolare, secondo le regole e le procedure prescritte e le norme di sicurezza.

11. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola.

12. I genitori degli alunni sono invitati a risarcire i danni causati dai propri figli anche in concorso con altri, qualora non si individuasse il responsabile, contribuiranno tutti i genitori degli alunni della classe.

13. Lo studente è il tramite per le comunicazioni scuola-famiglia.

Art. 3 - Codice disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità individuale e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza.
3. La responsabilità disciplinare e personale, la sanzione è pubblica.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione verbale di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
5. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
6. In caso di atti o di comportamenti che violino le norme del codice penale il Dirigente Scolastico, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa lo studente interessato, la famiglia e il Consiglio di Classe.
7. L'allontanamento dalla lezione, salvo il caso di recidiva, prevede l'obbligo della frequenza, con l'indicazione di attività alternative.
8. Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nell'anno scolastico in corso. Per recidiva si intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.
9. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai comma precedenti, l'organo competente dovrà in corrispondenza delle relative infrazioni irrogare i seguenti provvedimenti:
 - a. Richiamo verbale: per condotta non conforme ai principi di correttezza e di buona educazione; per scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale; disturbo durante le lezioni.
 - b. Richiamo scritto: per scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale; per disturbo continuato durante le lezioni; per mancanze plurime ai doveri di diligenza e di puntualità.
 - c. Richiamo scritto per violazioni non gravi alle norme di sicurezza, allontanamento ingiustificato durante le attività didattiche e formative; per uso del cellulare durante le ore di lezione, come telefono, camera e videocamera digitale, radio.
 - d. Allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni: per turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti e al personale, reiterazione dei comportamenti di cui ai punti a,b,c.
 - e. Allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni: per danneggiamento volontario o furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri; per molestie continuate nei confronti di altri; per gravi atti che arrecano danno alla dignità dei singoli soggetti presenti nella comunità scolastica, effettuati anche attraverso l'uso di strumenti multimediali e del cellulare; per mancanze gravi e recidive ai doveri di diligenza e di puntualità; per assenza ingiustificata e arbitraria, per falsificazione della giustificazione o dei documenti scolastici.
 - f. Allontanamento dalle lezioni da sei a dieci giorni: per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente; per ricorso a vie di fatto e atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti o altro personale, avvenuti nei locali della scuola.
 - g. Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni: per violenza intenzionale; offese gravi alla dignità della persona; uso e spaccio di sostanze psicotrope; atti e molestie anche di carattere sessuale; denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola e che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa.

Art. 4 Organi sanzionatori

1. Sono organi sanzionatori e/o soggetti che infliggono la sanzione: il Dirigente Scolastico, i Docenti, il Consiglio di Classe e di Interclasse.

Art. 5 Attività alternative

1. Le attività alternative si applicano alle sanzioni di cui all'art.3 comma 9 lettera d, e, f, g. La finalità ispiratrice è di orientare l'azione verso l'ammenda dell'errore e consentire la rieducazione dello studente.

2. le attività alternative sono di seguito elencate:

- a. attività pratiche di pulizia (alunni scuola secondaria di 1°);
- b. approfondimenti culturali;
- c. attività da concordare con la famiglia.

Art. 6 Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori degli studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, del quale fanno parte due rappresentanti dei genitori e due docenti. Presiede l'organo di garanzia, un soggetto esterno alla scuola con indubbe qualità morali, designato dal consiglio d'Istituto.

2. L'organo di garanzia decide, su richiesta dei genitori degli studenti se revocare o confermare la sanzione disciplinare